



# **- COMUNE DI AULETTA -**

Provincia di Salerno

## **REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DELLE AZIENDE, DELLE ISTITUZIONI E DEI GESTORI IN GENERE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.**

*approvato con delibera di C.C. n. 4 del 9/3/2005*

- Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14-12-1995
- Legge 11-11-1975, n. 584, modif. dall'Art. 52/comma 20, L. 28-12-2001, n. 448
- Art. 51, comma 10, L. 16-1-2003, n. 3, modificata dall'art. 7, L. n. 306/2003

# INDICE

Art. 1 Scopo e contenuto del regolamento

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Locali in cui vige il divieto

Art. 4 Pubblicizzazione del divieto

Art. 5 Vigilanza sull'osservanza del divieto

Art. 6 Sanzioni

Art. 7 Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Scopo e contenuto del regolamento**

Il presente regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14-12-1995 (G.U. 15-1-1996, n. 11) e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'amministrazione comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

**Art. 2**  
**Destinatari**

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

**Art. 3**  
**Locali in cui vige il divieto**

È fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'Amministrazione comunale e dalle proprie aziende ed istituzioni nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

È fatto inoltre divieto di fumare nei seguenti locali anche se non aperti al pubblico<sup>(1)</sup>: Tutti i locali facenti parte del Palazzo Municipale

**Art. 4**  
**Pubblicizzazione del divieto**

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del<sup>(2)</sup> Segretario Comunale, appositi cartelli, che saranno forniti dal competente ufficio comunale, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Per i locali delle aziende, istituzioni e dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.

**Art. 5**  
**Vigilanza sull'osservanza del divieto**

<sup>(3)</sup> Il Segretario Comunale individuerà, per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferirne eventualmente all'autorità competente ai sensi della legge 24-11-1981, n. 689.

Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24-11-1981, n. 689.

Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento, da rilasciarsi a cura del<sup>(3)</sup> Segretario Comunale (su modello fornito dal competente ufficio comunale), che gli interessati durante il servizio dovranno portare

esposto sul pettorale sinistro dell'indumento esterno.

## **Art. 6 Sanzioni**

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 11-11-1975, n. 584 come sostituito dall'art. 52/comma 20 della L. 28-12-2001, n. 448, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 27,50** a **€ 275,00**.

## **Art. 7 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Regolamento.

(1) Precisare quali, ai sensi dell'art. 3, lett. d), della direttiva P.C.M. 14-12-1995.

(2) Specificare dirigenti o funzionari (eventualmente individuandoli) o, in mancanza, il Segretario comunale.

(3) Specificare, secondo il caso: i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio o, in mancanza, il Segretario comunale.